

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **RODA, TOMASSINI, SCHIAVETTI, LUSSU, ALBARELLO, DI PRISCO, MILILLO e PASSONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 1964

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle fughe di capitali italiani all'estero

ONOREVOLI SENATORI. — Il fenomeno della fuga dei capitali all'estero — tema di grande attualità per le ripercussioni deleterie che esso ha avuto ed ha tuttora sull'intera economia nazionale — non è certo di quelli che si arginano con platoniche condanne morali. E pertanto se ci trovano consenzienti le riprovazioni altamente responsabili e qualificate del Ministro del bilancio onorevole Colombo il quale, avanti la Commissione del bilancio e partecipazioni statali della Camera, nella riunione del 26 settembre ultimo scorso non ha esitato a definire «atto di irresponsabilità, moralmente condannabile, che davvero non si addice a coloro che intendono svolgere un ruolo di classe dirigente nell'economia del Paese», tuttavia noi reputiamo che ben altro occorre che stigmatizzare gli autori di questa crescente fuga di capitali all'estero. Ciò è apertamente in conflitto con le norme che regolano la materia (legge 7 febbraio 1952, n. 43), per cui i trasferimenti di capitali (salvo piccole somme: 500 mila lire per ogni espatrio) non possono essere effettuati senza l'autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi.

È avvenuto invece che centinaia di miliardi di banconote siano state trasferite arbitrariamente al di là dei confini, creando un duplice stato di anomalia:

a) nel mercato finanziario interno, attraverso un'incessante emorragia di liquidità;

b) nell'economia del Paese attraverso rientri di banconote a nome di nominativi stranieri ma per conto di cittadini italiani, con un gonfiamento artificioso di capitali stranieri investiti in Italia e le gravi conseguenze che il fenomeno comporta.

La recente polemica sul comportamento delle banche circa l'esportazione di capitali alimentata da scritti e discorsi fra di essi contraddittori di alcuni Ministri in carica, non è certo tale da tranquillizzare l'opinione pubblica, giustamente allarmata dal prolungarsi di questo deplorabile stato di cose e delle conseguenze che ne derivano.

Permangono poi serie inquietitudini circa la dimensione e l'entità del fenomeno stesso: né le dichiarazioni dei Ministri responsabili sono tali da apportare un chiarimento convincente. Infatti se il ministro Co-

lombo ha accennato ad una incidenza, sul movimento capitali, che nel primo semestre 1963 si aggirerebbe sui 150 miliardi di lire, è però chiaro come le clandestine esportazioni di valuta, poichè non statisticamente conteggiabili, sfuggono necessariamente ad ogni controllo, per cui ogni apprezzamento quantitativo in materia manca del conforto di dati certi. Necessita quindi un'approfondita indagine del problema, intesa non solo ad appurare specifiche responsabilità soggettive, sia del diretto operatore, sia dell'intermediario che compiacentemente si è prestato al trasferimento, ma altresì rivolta alla ricerca dei vari canali, attraverso i quali la fuga ha potuto concretarsi. Ma che il fenomeno sia assai più complesso e grave nella sua portata, di quanto in prima analisi non possa apparire, lo denunciano i pochi dati in nostro possesso, contenuti nella relazione della Banca d'Italia e tuttavia sufficientemente significativi quanto incontrovertibili. Da essi appare che le rimesse di banconote italiane, limitate a meno di 7 milioni di dollari nel 1958 sono progressivamente salite a 766 milioni di dollari nel 1962 per arrivare addirittura a 525 milioni nei soli primi 3 mesi del 1963.

Questo incredibile incremento nel rientro di banconote italiane, ufficialmente dichiarate, se quando è collegato a investimenti in Italia sotto nominativi esteri di comodo non produce pressione negativa sulla bilancia dei pagamenti, tuttavia dà luogo ad un surrettizio quanto esiziale gonfiamento dei capitali esteri investiti nel nostro Paese, con le ripercussioni a tutti ben note.

Ma è evidente che il rapporto sottostante è costituito da una massiccia fuga di banconote italiane uscite senza autorizzazione

alcuna: e ne fa fede il fatto che di queste banconote reimportate, il 98 per cento è di provenienza Svizzera. Appare pure significativo il fatto che, di tutti gli investimenti stranieri in Italia ripartiti per Paese, e che al 31 dicembre 1962 ammontavano a 3.439 milioni di dollari, più dei due terzi (2.220) figuravano a nome di soggetti svizzeri e del Liechtenstein, e solo il 13 per cento del più importante Paese capitalista, gli Stati Uniti d'America! (432 milioni di dollari). Ove anche si volesse scontare il peso delle transazioni triangolari (tramite Svizzera), la sproporzione è troppo evidente per non aprire gli occhi anche ai ciechi. Per tacere degli illegittimi trasferimenti di capitali all'estero, sotto forma di surrettizie fatturazioni all'esportazione, fenomeno che, fra l'altro, altera negativamente il risultato complessivo della bilancia commerciale.

Noi reputiamo che soltanto una Commissione parlamentare d'inchiesta, munita di tutti i poteri (sia pure nell'ambito delle leggi internazionali) sarà in grado d'approfondire, con la necessaria obiettività e rapidità, l'entità e la portata di questo deprecabile fenomeno, di individuarne le cause e gli scopi, per suggerire gli opportuni rimedi. Ripugna alla coscienza nazionale conoscere, sia pure vagamente, come vi sia chi, dionestamente operando, sottragga all'economia, parte della linfa vitale di cui essa abbisogna.

Ma ripugnerebbe ancor più agli italiani constatare che Parlamento e Governo rimangono indifferenti, per non dire arrendevoli, nei confronti di quei pochi operatori disonesti che, in un particolare, delicato momento com'è l'attuale, non esitano e non hanno esitato a pugnalarla nella schiena la economia nazionale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta per accertare l'entità, le cause, e i modi della fuga di valuta italiana all'estero e le correlative responsabilità.

Art. 2.

La Commissione d'inchiesta sarà composta di 15 senatori e 15 deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee in proporzione alle forze politiche rappresentate in Parlamento.

La Commissione d'inchiesta nominerà il Presidente fra i membri della Commissione.

Art. 3.

La Commissione riferirà le conclusioni dell'inchiesta ad entrambi i rami del Parlamento entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Le spese per il funzionamento della Commissione saranno a carico dei rispettivi bilanci dei due rami del Parlamento in parti uguali.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.